COMUNE DI ROVATO Provincia di Brescia



STATUTO

Adottato con deliberazione C.C. n. 14 del 11.4.1994 Modificato con deliberazione C.C. n. 38 del 19.9.2002 Modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 5.3.2014

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI	4
Art. 1 - Comune di Rovato	4
Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma	4
Art. 3 - Funzioni del Comune	4
Art. 4 - Tutela della salute	4
Art. 5 - Diritto allo studio	4
Art. 6 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico	4
Art. 7 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero	
Art. 8 - Assetto ed utilizzazione del territorio	
Art. 9 - Sviluppo economico	5
Art. 10 - Programmazione economico-sociale e territoriale	
Art. 11 - Partecipazione e cooperazione	
Art. 12 - Servizi pubblici	
Art. 13 - Convenzioni.	
Art. 14 - Consorzi	
Art. 15 - Accordi di programma.	
TITOLO II - ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE	
Capo I - Gli Organi Comunali	
Art. 16 - Organi del Comune	
Capo II - Il Consiglio Comunale	
Art. 17 - Composizione e durata in carica	
Art. 17 - bis - Presidente del Consiglio	
Art. 18 - Prima adunanza	
Art. 19 - Competenze del Consiglio Comunale	
Art. 20 - Ordine del Giorno	
Art. 21 - Consegna dell'avviso di convocazione	
Art. 22 - Numero legale per la validità delle sedute	
Art. 23 - Numero legale per la validità delle deliberazioni	
Art. 24 - Pubblicità delle sedute	
Art. 25 - Votazioni	
Art. 26 - Commissioni	
Art. 27 - Commissioni speciali	
Art. 27 - Commission special	
Capo III - I Consiglieri Comunali	
Art. 29 - Il Consigliere Comunale	
Art. 30 - Doveri del consigliere	
Art. 31 - Poteri del consigliere	
Art. 32 - Dimissioni del consigliere	
<u> </u>	
Art. 33 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali	
Art. 34 - Gruppi Consiliari	
Capo IV - La Giunta Comunale	
Sezione I - Nomina - Durata in carica - Revoca - Attribuzioni	
Art. 35 - Composizione della Giunta Comunale	
Art. 36 - Nomina e revoca della Giunta	
Art. 37 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore	
Art. 38 - Durata in carica	
Art. 39 - Attribuzioni della Giunta	
Art. 40 - Mozione di sfiducia	
Sezione II - Funzionamento	
Art. 41 - Organizzazione della Giunta	
Art. 42 - Adunanze e deliberazioni	
Capo V - Il Sindaco	
Art. 43 - Elezione del Sindaco	10

Art. 44 - Funzioni	10
Art. 45 - Competenze	10
Art. 46 - Attività ispettiva e commissioni di indagine	11
Art. 47 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decess	
TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE	
Capo I - Istituti della partecipazione	
Art. 48 - Libere forme associative	
Art. 49 - Consultazioni	
Art. 50 - Diritto di petizione, istanze e proposte	
Art. 51 - Interrogazioni	
Art. 52 - Diritto d'iniziativa	
Art. 53 - Procedure per l'approvazione della proposta	
Art. 54 - Referendum consultivo.	
Capo II - Partecipazione al procedimento amministrativo	
Art. 55 - Diritto di partecipazione al procedimento	
Art. 56 - Comunicazione dell'avvio del procedimento	
Capo III - Diritto di accesso e di informazione	
Art. 57 - Pubblicità degli atti	
Art. 58 - Diritto di accesso	
Capo IV - Il Difensore Civico	
Art. 59 - Istituzione. Attribuzioni.	
Art. 60 - Nomina	
Art. 61 - Requisiti	
Art. 62 - Durata in carica, decadenza e revoca	
Art. 63 - Sede, dotazione organica, indennità	
Art. 64 - Rapporti con gli organi comunali	
Art. 65 - Modalità e procedure d'intervento	
TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE	
Capo I - L'Amministrazione Comunale	
Art. 66 - Principi e criteri direttivi	
Art. 67 - Organizzazione degli uffici e dei servizi	
Art. 68 - Segretario Generale	
Capo II - Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale	
Art. 70 - Costituzione e partecipazione	
Art. 70 - Costituzione e partecipazione	
Art. 72 - Istituzioni	
Art. 73 - Vigilanza e controlli	
TITOLO V - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO	
Art. 75 - Demanio e patrimonio	
•	
Art. 76 - Beni patrimoniali disponibili	
Art. 77 – Contratti	
Art. 79 - Controllo economico-finanziario	
Art. 80 - Controllo di gestione	1/
Art. 81 - Ambito di applicazione dei regolamenti	
TITOLO VII - REVISIONE DELLO STATUTO	
Art. 83 - Modalità	
711. ().) - WUUdilla	

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Comune di Rovato

- 1. Il Comune di Rovato è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
- 2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma

- 1. La sede degli organi comunali è sita in Via Lamarmora, presso la sede del Municipio.
- 2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
- 3. L'uso del gonfalone e dello stemma, nonché della sua concessione in uso ad enti, associazioni o privati, è disciplinata da apposito regolamento da adottarsi dal Consiglio Comunale.
- 4. Ogni modificazione territoriale sarà operata conformemente alle disposizioni previste all'art. 11 legge 142 e relative leggi regionali.

Art. 3 - Funzioni del Comune

- 1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico, sociale e civile finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, con particolare attenzione alla realizzazione di una politica delle "pari opportunità" da attuarsi mediante organismi e procedimenti previsti dal regolamento.
- 4. Il Comune per favorire l'efficiente piano di sviluppo e riassetto, dovrà attuare idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, con altri enti pubblici e privati.
- 5. Il Comune di Rovato fa parte del territorio della Franciacorta, ed opera per la realizzazione e valorizzazione dei suoi obiettivi culturali, di promozione e sviluppo.

Art. 4 - Tutela della salute

- 1. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute nell'ambito delle competenze demandategli dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale ed in attuazione alle direttive del Piano Sanitario Regionale.
- 2. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
- 3. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e a coloro che manifestano forme di disagio sociale; a tal fine si avvale anche della collaborazione delle associazioni di volontariato riconosciute.

Art. 5 - Diritto allo studio

1. Il Comune tutela il diritto allo studio. Predispone piani annuali di intervento per rendere effettivo il diritto all'istruzione con particolare attenzione ai meritevoli e bisognosi.

Art. 6 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

- 1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
- 2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 7 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

- 1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, e ne cura la conservazione rendendo effettiva la fruizione del patrimonio esistente.
- 2. Incoraggia e favorisce lo sport, con particolare attenzione a quello dilettantistico, il turismo sociale e giovanile.
- 3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento di cui all'art. 75, comma 3, del presente statuto.

Art. 8 - Assetto ed utilizzazione del territorio

- 1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
- 2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione. Favorisce altresì la conservazione ed il recupero del patrimonio edilizio.

- 3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani attuativi.
- 4. Incentiva un sistema coordinato di traffico e di circolazione per favorire lo sviluppo economico e commerciale adeguandolo ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, commerciali, scolastiche e turistiche.
- 5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, mediante piani di protezione civile
- 6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 9 - Sviluppo economico

- 1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
- 2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, dell'edilizia residenziale pubblica. Adotta iniziative atte a
- stimolarne l'attività e favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
- 3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
- 4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
- 5. Per il raggiungimento degli obiettivi cui sopra il Comune redige ed attua i piani di adeguamento e sviluppo della rete comunale di vendita, dei pubblici esercizi, del commercio su aree pubbliche, nonché i piani di insediamenti produttivi e di edilizia residenziale pubblica. La valorizzazione delle vocazioni delle economie locali viene attuata dal Comune con l'organizzazione di mostre fiere e mercati.

Art. 10 - Programmazione economico-sociale e territoriale

- 1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7, ed 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
- 3. Ogni atto a contenuto programmatorio dovrà essere oggetto di verifiche periodiche.

Art. 11 - Partecipazione e cooperazione

- 1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 2. Riconosce che il presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre e rassegne.

Art. 12 - Servizi pubblici

- 1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) l'istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Art. 13 - Convenzioni

- 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri enti.
- 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 14 - Consorzi

- 1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un consorzio. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
- 2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 13, unitamente allo statuto del consorzio.
- 3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
- 4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
- 5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
- 6. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.

- 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della Provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
- 2. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della Provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
- 3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della Provincia o del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24.7.7.1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
- 4. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
- 5. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

TITOLO II - ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE

Capo I - Gli Organi Comunali

Art. 16 - Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Capo II - Il Consiglio Comunale

Art. 17 - Composizione e durata in carica

L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, la composizione, il numero legale dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

Art. 17 - bis - Presidente del Consiglio

- 1) Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente del Consiglio, eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio dopo le elezioni.
- 2) In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente del Consiglio viene effettuata nella prima seduta consiliare, successiva all'entrata in vigore della previsione statutaria, dopo la contestuale approvazione consiliare delle necessarie modifiche da apportare al Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.
- 3) La carica di Presidente è incompatibile con quella di Capogruppo consiliare.
- 4) Il Presidente del Consiglio può essere revocato a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità dei lavori del Consiglio . La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati e votata a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La seduta in cui viene posta in discussione la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio è presieduta dal consigliere anziano.
- 5) Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, entro 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco
- 6) Salvo il caso di dimissioni volontarie, il Presidente del consiglio resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
- 7) In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal consigliere anziano individuato ai sensi dell'art. 40, comma 2 del TUEL 267/2000. ²

Art. 18 - Prima adunanza

² Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5.3.2014

¹ Articolo modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 5.3.2014

- 1) Il Consiglio comunale, nella sua prima adunanza, è presieduto dal consigliere anziano. Subito dopo la convalida degli eletti, il Sindaco presta giuramento e da inoltre comunicazione della composizione della Giunta da lui nominata.
- 2) Il Consiglio procede quindi all'elezione del Presidente del Consiglio.
- 3) Il Presidente del consiglio è eletto a scrutinio palese, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.³

Art. 19 - Competenze del Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
- 2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; c)le piante organiche e le relative variazioni;
- d)le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e)l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f)l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
- g)l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h)gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 20 - Ordine del Giorno

- 1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente del Consiglio e i relativi atti dovranno essere depositati presso la Segreteria Comunale almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
- 2. L'intera materia viene disciplinata da apposito regolamento.⁴

Art. 21 - Consegna dell'avviso di convocazione

1. Alla convocazione del Consiglio Comunale deve essere data adeguata ed ampia pubblicità. L'avviso di convocazione ai consiglieri comunali sarà notificato secondo le prescrizioni del regolamento.

Art. 22 - Numero legale per la validità delle sedute

- 1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento.
- 2. Nell'ipotesi in cui la prima andasse deserta, nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri. La seduta di seconda convocazione può aver luogo il giorno successivo a quello indicato per la seduta di prima convocazione e può essere convocata contemporaneamente a quest'ultima.
- 3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
- 4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
- a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio in quanto intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 23 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

- 1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
- a) coloro che si astengono
- b) coloro che sono tenuti ad astenersi per legge;

 $^{^{3}}$ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5.3.2014

⁴ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5.3.2014

- c) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
- 3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 24 - Pubblicità delle sedute

- 1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
- 2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 25 - Votazioni

- 1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
- 2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 26 - Commissioni

- 1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni Consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, con criterio proporzionale fra maggioranza e minoranza.
- 2. Le modalità di voto, le attribuzioni e le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento.
- 3. Le commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione e concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

Art. 27 - Commissioni speciali

- 1. Il Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:
- a) commissioni speciali e istruttorie incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
- b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.
- 2. Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

Art. 28 - Regolamento interno

- 1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Capo III - I Consiglieri Comunali

Art. 29 - Il Consigliere Comunale

- 1. Ciascun consigliere comunale non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, fatta salva l'applicazione delle leggi statali vigenti.
- 2. L'entità ed i tipi di indennità e rimborsi spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 30 - Doveri del consigliere

- 1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
- 2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione sono dichiarati decaduti.
- 3. Al verificarsi della condizione cui sopra il Sindaco fa notificare all'interessato la sua proposta di dichiarazione di decadenza. La proposta viene contemporaneamente esposta all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi durante i quali l'interessato può far pervenire le proprie giustificazioni che saranno rimesse e valutate dal Consiglio Comunale.
- 4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di quindici giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza, senza che siano pervenute le osservazioni.

Art. 31 - Poteri del consigliere

- 1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
- 2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

- 3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dalla legge.
- 4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 32 - Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 33 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali

- 1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 34 - Gruppi Consiliari

- 1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
- 2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni.
- 3. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Capo IV - La Giunta Comunale

Sezione I - Nomina - Durata in carica - Revoca - Attribuzioni

Art. 35 - Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 7 assessori⁵, scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assessore.

Art. 36 - Nomina e revoca della Giunta

- 1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
- 2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
- 3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 37 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 38 - Durata in carica

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

Art. 39 - Attribuzioni della Giunta

- 1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello

-

⁵ Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 19.09.2002

Art. 40 - Mozione di sfiducia

- 1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Sezione II - Funzionamento

Art. 41 - Organizzazione della Giunta

- 1. li assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.
- 2. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
- 3. Le attribuzioni dei singoli assessori sono conferite dal Sindaco, con apposita delega.

Art. 42 - Adunanze e deliberazioni

- 1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco.
- 2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
- 3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
- 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti la Giunta.

Capo V - Il Sindaco

Art. 43 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

Art. 44 - Funzioni

- 1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale e rappresenta il Comune.
- 2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
- 3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente
- 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 45 - Competenze

- 1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:
- a) convoca e presiede la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
- b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
- c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all'esecuzione delle delibere della Giunta e del Consiglio Comunale:
- d) indice i referendum comunali;
- e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva approvazione della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- i) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
- 1) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni secondo i criteri stabiliti dall'art. 70, comma 3;
- m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge;

⁶ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5.3.2014

Art. 46 - Attività ispettiva e commissioni di indagine

1. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni dalla data di presentazione al Protocollo generale del Comune, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Art. 47 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

- 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
- 2. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
- 3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
- 4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Istituti della partecipazione

Art. 48 - Libere forme associative

- 1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido, scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
- A tal fine il Comune istituisce apposito albo con l'indicazione delle Associazioni operanti sul suo territorio e individuando la persona che le rappresenta.
- Il Comune istituisce altresì la Consulta delle Associazioni che sarà disciplinata da apposito regolamento.
- 2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
- 3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.
- 4. Il Comune favorisce la costituzione spontanea dei comitati di quartiere con funzione consultiva e propositiva, la cui disciplina sarà prevista da apposito regolamento.

Art. 49 - Consultazioni

- 1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali, su materie di esclusiva competenza locale.
- 2. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 50 - Diritto di petizione, istanze e proposte

- 1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 49, comma 1, possono rivolgere petizioni, istanze e proposte al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
- 2. La competente Commissione Consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.
- 3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 51 - Interrogazioni

- 1 Le organizzazioni di cui al precedente art. 49, comma 1, ed i singoli cittadini possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze.
- 2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 52 - Diritto d'iniziativa

- 1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
- 2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo delle persone iscritte alle liste elettorali risultanti al 31 dicembre del-

l'anno precedente.

- 3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
- a) revisione dello statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia, ovvero da esso controllati.
- 4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
- 5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto e dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 53 - Procedure per l'approvazione della proposta

- 1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di sessanta giorni.
- 2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
- 3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.
- 4. Scaduto quell'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 54 - Referendum consultivo

- 1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 52, comma 3, del presente statuto.
- 2. Si fa luogo a referendum consultivo:
- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo delle persone iscritte alle liste elettorali, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
- 4. Il referendum è valido se vi ha partecipato la maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione.
- 5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti altrimenti è dichiarato respinto. Tale dichiarazione è resa dalla Giunta Comunale sentiti i capigruppo consiliari.
- 6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Capo II - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 55 - Diritto di partecipazione al procedimento

- 1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
- 2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
- 3) I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 56 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

- 1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
- 2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Capo III - Diritto di accesso e di informazione

Art. 57 - Pubblicità degli atti

- 1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
- 2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della regione e dei regolamenti comunali.

Art. 58 - Diritto di accesso

- 1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
- 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del presente statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

Capo IV - Il Difensore Civico

Art. 59 - Istituzione. Attribuzioni

- 1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale il Consiglio Comunale può istituire l'ufficio del Difensore Civico.
- 2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
- 3. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni e disorganizzazioni.
- 4. I consiglieri comunali in relazione all'attività inerente la carica non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico.
- 5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, non-ché ogni notizia connessa alla questione trattata.
- 6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, in caso di dolo o colpa grave.
- 7. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 60 - Nomina

- 1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
- À tal fine il Sindaco richiede anche alle Associazioni operanti sul territorio, come individuate nell'art. 48 comma 1 del presente statuto, la segnalazione di nominativi che dovranno comunque pervenire entro i cinque giorni precedenti la seduta del Consiglio Comunale all'uopo convocato.
- 2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
- 3. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 65 del presente statuto.

Art. 61 - Requisiti

- 1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
- 2. Non sono eleggibili alla carica:
- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- c) i membri del comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
- d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune, o di società cui il Comune partecipa.
- 3. La carica di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionali, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

Art. 62 - Durata in carica, decadenza e revoca

- 1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
- 2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dal regolamento.
- 3. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale

Art. 63 - Sede, dotazione organica, indennità

- 1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa comunale.
- 2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale, d'intesa con il Difensore Civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
- 3. Al Difensore Civico compete un'indennità di carica corrispondente a quella percepita dall'assessore comunale; oltre alle eventuali spese sostenute nello svolgimento della sua funzione.

Art. 64 - Rapporti con gli organi comunali

- 1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
- a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
- b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
- c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Art. 65 - Modalità e procedure d'intervento

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico.

TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I - L'Amministrazione Comunale

Art. 66 - Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi. Al segretario generale, ai dirigenti ove esistano spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo e sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Art. 67 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e rispondenza al pubblico interesse per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti o responsabili, coordinati dal Segretario Generale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica, tenendo conto delle "pari opportunità" al fine di ottimizzare le risorse femminili presenti nell'Ente Locale. L'Ente conforma gli atti, sulla scorta di criteri interpretativi della disciplina sul pubblico impiego, armonizzandoli alla normativa concepita per la struttura dello Stato (D.Lgs. 3.2.1993 n. 29 e sue successive modificazioni ed integrazioni). Sono individuati, nelle figure presenti nell'organico dell'Ente, i soggetti che possano svolgere le funzioni dirigenziali diventando titolari di competenze proprie e assolvere alle pubbliche funzioni previste dalla legge.

Fanno capo alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori le competenze dirigenziali:

- ai funzionari apicali (VIII^ q. f.) sono assegnate le competenze di cui all'art. 17 del suddetto D.Lgs. con adeguamento all'esercizio delle attribuzioni.

Al responsabile del servizio compete:

- a) il coordinamento del personale del suo settore;
- b) l'esercizio dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal Segretario Generale nonché l'esercizio dei poteri di spesa dallo stesso autorizzati;
- c) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le OO.SS. definite dalla contrattazione collettiva nazionale, eventuali segnalazioni per la mobilità di cui al comma 3 lettera e) del presente articolo;
- d) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990 n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
- e) la formulazione di proposte al Segretario generale in ordine anche all'adozione di progetti e a criteri generali di organizzazione degli uffici.
- f) la stipulazione dei contratti in rappresentanza dell'Ente e la responsabilità sulle procedure d'appalto;
- 2. Il Comune, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individua uffici per le relazioni con il pubblico, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli stessi.
- 3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

 Sono fissati i seguenti criteri di organizzazione:

- a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
- b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- c) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato;
- d) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- e) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno di ciascuna amministrazione, nonché tra amministrazioni ed enti diversi. Il regolamento sulla base dei criteri enunciati determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri fin qui sopra stabiliti.
- 4. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
- 5. Il Comune riconosce la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali al fine di migliorare la qualità e la quantità delle prestazioni lavorative per un equo contemperamento tra la tutela del posto di lavoro e il perseguimento del pubblico interesse.
- 6. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. In materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, il Segretario Generale contesta l'addebito al dipendente e ne applica la sanzione.
- 7. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 68 - Segretario Generale

- 1. Il Segretario Generale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
- 2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli uffici.
- 3. Il Segretario Generale ed i dirigenti o responsabili esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.
- 4. Al Segretario, competono le attribuzioni di funzione previste dalla citata legge n. 142 del 1990 e dalle norme sulla dirigenza stata-le

In particolare spetta al Segretario:

- a) esercitare i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i responsabili possono richiedere e comunque fino all'importo di £. 5.000.000;
- b) determinare, informandone le OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, definendo in particolare, di concerto con i responsabili degli uffici, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa dell'Ente;
- c) adottare gli atti di gestione del personale;
- d) coordinare le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7.8.1990 n. 241;
- e) verificare e controllare le attività dei responsabili, anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia degli stessi;
- f) presiedere le commissioni di gara e di concorso.
- 5. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, il Segretario Generale è responsabile nei confronti dell'ente del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto e della gestione delle risorse ad esso demandate.

Art. 69 - Vice Segretario Generale

- 1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.
- 2. Il Vice Segretario è nominato con sistema concorsuale.

Capo II - Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

Art. 70 - Costituzione e partecipazione

- 1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
- 2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 19, comma 2, lett. n) e 45, comma 1, lett. l), del presente statuto.
- 3. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende, pubbliche o private, per gli uffici pubblici ricoperti.
- 4. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi qualora previsti dalla legge.

Art. 71 - Aziende speciali ed istituzioni

- 1. <u>L'azienda speciale</u> è ente strumentale, dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
- 2. <u>L'istituzione</u> è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi socio-culturali, dotato di autonomia gestionale ma non di personalità giuridica in quanto i suoi atti sono imputabili all'ente locale.
- 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. I membri del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione vengono nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 70. Il presidente viene eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno a scrutinio segreto. L'insediamento del consiglio di amministrazione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di esecutività della deliberazione di nomina. I componenti del consiglio di amministrazione decadono per assenza ingiustificata qualora non partecipino ad oltre cinque sedute tenute in un anno. Lo statuto dell'azienda fissa le modalità di decadenza.
- 4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- 5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
- 6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 72 - Istituzioni

- 1. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
- 2. La nomina del Direttore è stabilita dal Regolamento. Il personale è tratto dall'organico comunale.
- 3. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 73 - Vigilanza e controlli

- 1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
- 2. Spetta al Sindaco la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
- 3. Il Sindaco riferisce periodicamente, e comunque una volta all'anno, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare al Sindaco, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 74 - Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO V - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 75 - Demanio e patrimonio

- 1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
- 2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
- 3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 76 - Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del presente statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto o concessi in uso in ogni caso nel rispetto delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 77 – Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

Art. 78 - Contabilità e bilancio

- 1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge, con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
- 2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente statuto.
- 3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
- 4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
- 5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.
- 6. Tutti i documenti contabili cui sopra sono trasmessi al Comune 30 giorni prima del termine fissato per legge, rispettivamente, per l'approvazione del bilancio e consuntivo comunale.

Art. 79 - Controllo economico-finanziario

- 1. I dirigenti, o in mancanza i responsabili di servizio, sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
- 2. In conseguenza, i predetti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

Art. 80 - Controllo di gestione

- 1. La Giunta Comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
- 2. La Giunta Comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio Comunale ed al Collegio dei revisori dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
- 3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

TITOLO VI . L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 81 - Ambito di applicazione dei regolamenti

- 1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 82 - Procedimento di formazione dei regolamenti

- 1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 54 del presente statuto.
- 2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente statuto.
- 3. I regolamenti sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

TITOLO VII - REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 83 - Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della

- legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
- 3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.